

**Assicurazione della tutela legale del professionista
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo**



Prodotto: "LEGALGUARD PROFESSIONISTI"



Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

**Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.
Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. 100146
Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2023**

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

LegalGuard Professionisti è una polizza a copertura delle spese legali e peritali sostenute dall'assicurato per la tutela dei propri diritti in relazione ai Casi Assicurati previsti in polizza. LegalGuard Professionisti offre coperture relative ad eventi pertinenti alle violazioni di legge e contrattuali connesse all'esercizio dell'attività professionale dichiarata del Contraente.

 <p>Che cosa è assicurato?</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni;✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto;✓ Assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un Procedimento penale;✓ Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio);✓ Opposizione davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa.	 <p>Che cosa non è assicurato?</p> <p>Controversie e/o Procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">✗ Derivanti da qualsiasi attività diversa da quella dichiarata;✗ Derivanti da dolo dell'assicurato salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;✗ Derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;✗ Riguardanti diritti d'autore, di brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto della concorrenza (cartelli, concorrenza sleale, abuso di posizione dominante);✗ Riguardanti attività svolte in ambito medico o sanitario;✗ Derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione, sindaco, revisore legale, membro di organo di vigilanza di società e/o Enti, Esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia se sottoscritta dal Contraente;✗ Relative a rapporti tra soci amministratori, associati o fra società/studio professionale e amministratori;✗ Derivanti da vertenze sindacali e/o lavoro. <p>Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.</p>
---	---



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! **Le franchigie, gli scoperti di polizza e le spese legali che eccedono i massimali pattuiti;**
- ! **Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile;**
- ! **Il Sinistro insorge nel momento in cui l'Assicurato riceve:**
 - 1) **una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di un procedimento giudiziario a suo carico;**
 - 2) **una qualunque comunicazione scritta proveniente direttamente da terzi o dai legali incaricati da terzi, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una sua qualsivoglia responsabilità sia civile, che penale, che amministrativa;**
- ! **Le Coperture Assicurative sono prestate per i Sinistri denunciati, durante il periodo di Periodo di Assicurazione o di Postuma, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza.**



Dove vale la copertura?

Le Coperture Assicurative operano per i Casi Assicurati / Sinistri la cui competenza giurisdizionale è prevista negli uffici giudiziari dei seguenti Paesi:

- a) Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di danni extracontrattuali, nelle controversie civili di natura contrattuale e nei procedimenti penali;
- b) Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano nelle altre ipotesi.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi procedimento o azione legale in cui l'Assicurato sia coinvolto;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi procedimento o azione legale in cui l'Assicurato sia coinvolto;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte e non accollarsi alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Quando e come devo pagare?

L'Assicurato può adempiere l'obbligo di pagare il premio assicurativo attraverso i mezzi disponibili presso l'intermediario che ha contatto diretto con il cliente. Il Premio è unico e viene pagato per intero al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e al rinnovo della stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dall'Assicuratore. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda. La polizza ha durata di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata (o altro mezzo equipollente) entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza indicata nel Frontespizio di polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un anno e così di anno in anno salvo ricorra una delle situazioni meglio specificate in polizza.



Assicurazione Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: “LEGALGUARD PROFESSIONISTI ”

Data di ultimo aggiornamento: ottobre 2023

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

I presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018.
- Codice ISVAP impresa D947R.
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec. insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESAs), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESAs: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.976,1 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 570,1 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.267,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.797,2 milioni (per MCR) e € 2.137,2 milioni (per SCR).

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

<p>Il presente contratto costituisce un'assicurazione di tutela legale a copertura delle spese legali e peritali sostenute dall'assicurato per la tutela dei propri diritti in relazione alle violazioni di legge e contrattuali commesse nell'esercizio dell'attività dichiarata nella polizza.</p>	
Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni	Procedimenti penali relativi a delitti colposi ed a contravvenzioni derivanti da violazioni in materia tributaria, fiscale ed amministrativa, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto	Procedimenti penali relativi a delitti dolosi in cui sia imputato l'Assicurato, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia tributaria, fiscale ed amministrativa, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Sono, altresì garantiti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.) nonché i casi di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o indulto.
Assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un procedimento penale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Opposizione davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Inosservanza di obblighi	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none">• Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;• Tutela della privacy D. lgs 196/2003 s.m.i e Regolamento UE 2016/679 "GDPR";• D.lgs. n. 231/2001 s.m.i;• D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;• D.lgs. n. 193/07 s.m.i in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;• D.lgs. n. 34/2020 in materia di superbonus 110%.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Tutela legale degli immobili	<p>La Copertura Assicurativa vale per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Controversie di diritto civile riguardanti la proprietà e altri diritti reali degli immobili ove viene svolta l'attività professionale indicata nel Frontespizio.2. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili ove viene svolta l'attività professionale indicata nel Frontespizio.3. Vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente e strumentali all'esercizio dell'attività assicurata.

<p>Tutela Legale fornitori e clienti</p>	<p>La Copertura Assicurativa vale per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sostenere l'azione dell'Assicurato diretta al recupero di danni subiti per fatti illeciti di terzi. Sono garantite le spese per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali a persone e/o a cose, subiti in virtù di fatti illeciti di terzi nel corso dello svolgimento dell'attività professionale descritta nel Frontespizio di Polizza. È garantita anche la costituzione di parte civile in sede penale. 2. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi (compresi quelli relativi all'ambito web) per inadempienze proprie o di controparte. 3. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. 4. Difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o da clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato.
<p>Tutela Legale recupero crediti ed insinuazione al passivo</p>	<p>La Copertura Assicurativa è operante per la tutela dei diritti del Contraente, nell'ambito dell'attività assicurata, qualora debba sostenere vertenze di recupero crediti a seguito di controversie contrattuali con clienti.</p>
<p>Tutela Legale Lavoro</p>	<p>La Copertura Assicurativa viene prestata solo a favore del Contraente per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tutela dei diritti del Contraente qualora debba affrontare vertenze individuali di lavoro subordinato 2. affrontare le controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
<p>Tutela Legale Danno Erariale</p>	<p>Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno, se non è obbligato un soggetto terzo al pagamento di tali spese.</p> <p>La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.</p>
<p>Tutela Legale Tributaria e Fiscale D.Lgs 472/97</p>	<p>La Copertura Assicurativa opera qualora l'Assicurato necessiti di assistenza tecnica da parte di un avvocato abilitato (come previsto dall'art. 12 Dlgs n. 546/1992 s.m.i. codice del processo tributario), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.</p> <p>Sono incluse le spese vive (altresì dette anticipazioni esenti ex art. 15/3 D.P.R. 633/72) che siano documentate e sostenute dall'Assicurato per i procedimenti di natura tributaria, nonché le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti stragiudiziali avviati a seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per i procedimenti di natura tributaria giudiziale saranno rimborsate le spese sostenute dall'Assicurato solo in caso di totale accoglimento del ricorso e solo nel momento in cui la sentenza sia passata in giudicato.</p>
<p>Tutela Legale Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di Società e/o altri Enti</p>	<p>Sono garantite le spese per la difesa dell'Assicurato qualora sia imputato in procedimenti penali derivanti dall'espletamento delle funzioni di Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di società in società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria, Enti sia pubblici che privati, e Fondazioni. La garanzia comprende altresì la difesa per le opposizioni davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa come disciplinato dal precedente art. 22.5.</p>
<p>Tutela Legale per funzioni speciali</p>	<p>Sono garantite le spese per la difesa dell'Assicurato qualora sia imputato in procedimenti penali derivanti dall'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di nomina giudiziale, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Esperto in composizione della crisi • curatore o commissario giudiziale nelle procedure di liquidazione giudiziale; • commissario giudiziale nell'ambito di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza o di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, nelle procedure di concordato preventivo e/o di concordato in continuità aziendale e/o di amministrazione controllata; • liquidatore giudiziale nominato all'esito dell'omologazione del concordato semplificato o all'esito del concordato preventivo; • commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione controllata; • professionista nominato nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo dell'OCC, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in società commerciali affidatogli dai soci. <p>Si intendono in copertura anche le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbitro rituale e/o irrituale; • DPO (data privacy officer). <p>La garanzia comprende altresì la difesa per le opposizioni davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa</p>
Retroattività illimitata	Nel caso di acquisto della presente estensione di garanzia, la retroattività si intende illimitata.
Postuma quinquennale in caso di mancato rinnovo del contratto	Con la presente garanzia qualora la Società o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente potrà acquistare un periodo supplementare di Postuma di ulteriori 3 (tre) anni, pagando un premio del 85% dell'ultima annualità pagata.



Che cosa non è assicurato?

La garanzia non è operante per le controversie:

1. **relative ad operazioni di acquisto, cessione o affitto di azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione fusione, scissione;**
2. **derivanti da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;**
3. **derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
4. **di diritto amministrativo, tributario e fiscale, o attinenti all'applicazione di norme in materia contributiva assistenziale e previdenziale,** salvo se diversamente previsto in polizza o nelle estensioni di garanzia eventualmente acquistate dal Contraente;
5. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge,** salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale che sarebbero state a carico dell'Assicurato a prescindere dall'obbligo assunto;
6. **derivanti da vertenze sindacali, di lavoro e/o con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali,** salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia Tutela Legale Lavoro, se sottoscritta dal Contraente;
7. **per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente,** salvo se diversamente previsto in polizza
8. **con la Società,** salvo quanto previsto dalla estensione di garanzia Tutela Legale controversie con fornitori e clienti se sottoscritta dal Contraente;
9. **in materia di recupero dei crediti,** salvo quanto previsto dalla estensione di garanzia Tutela Legale recupero crediti ed insinuazione al passivo se sottoscritta dal Contraente;
10. **che riguardano operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o altro titolo autorizzativo,** salvo quanto previsto dalla estensione di garanzia Tutela Legale degli Immobili se sottoscritta dal Contraente;
11. **che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili o che riguardano contratti di leasing immobiliare;**
12. **con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;**
13. **con un valore di lite inferiore ad € 500,00;**

14. derivanti da Fatti Noti all'Assicurato al momento della prima stipula della presente assicurazione.
15. derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo di social media.

In aggiunta alle esclusioni generali, sono previste le seguenti esclusioni relative alle singole garanzie:

- 1) In relazione alla garanzia **“Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto”**
Sono esclusi i rimanenti casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da quelle elencate sopra, in presenza delle quali è prestata garanzia, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le spese legali che la Società ha eventualmente anticipato.
- 2) In relazione alla garanzia **“Tutela Legale Immobili”**
Sono escluse le controversie tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
- 3) In relazione alla garanzia **“Tutela Legale fornitori e clienti”**
La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui:
l'Assicurazione di responsabilità civile copra il danno, ma non le Spese Legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
il Sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
- 4) In relazione alla garanzia **“Tutela Legale Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di Società e/o altri Enti”**
La presente Copertura Assicurativa non opera in caso di vertenze relative ad attività/funzioni svolte:
(1) per società che, alla data di decorrenza della polizza, (i) si trovino in una qualsiasi situazione di crisi o di insolvenza; (ii) sia richiesta l'ammissione ad una procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale) o altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i. (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato minore, concordato in continuità aziendale, accordo o piano di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, procedure da sovraindebitamento, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, composizione negoziata della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, piano attestato di risanamento etc.), ovvero altre eventuali procedure o strumenti legati alla riforma del diritto fallimentare previsti da normative aventi finalità e/o effetti analoghi a quelli che precedono;
(2) presso società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati;
(3) presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società sportive.
- 5) In relazione alla garanzia **“Tutela Legale per funzioni speciali”**
La presente Copertura Assicurativa non opera in caso di Procedimenti penali relative ad attività/funzioni svolte:
(1) presso società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati;
(2) presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società sportive.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il massimale per Sinistro in base a quanto stabilito dalla polizza.

In ogni caso il massimo esborso per la Società con riferimento a tutte le garanzie ed a tutti i Sinistri insorti nel Periodo di Assicurazione non potrà superare la somma indicata quale massimale aggregato alla voce massimali del Frontespizio di polizza.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sotto limiti:

- **Spese peritali dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso delle attività finalizzate alla mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:** tale estensione è prestata nel limite di € 2.500,00 per Sinistro.
- **le spese per l'assistenza di un interprete, nel limite massimo di 10 ore lavorative dell'interprete per Sinistro;**
- **le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 5.000,00 per Periodo di Assicurazione;**
- **Spese attinenti all'esecuzione forzata nel limite di € 5.000,00 per Sinistro.**

Le Spese Peritali per il secondo consulente tecnico di parte sono garantite nel limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro. Le Spese di domiciliazione per un Legale cd. Domiciliatario sono garantite nel limite massimo di € 5.000,00 per Sinistro.

Limitatamente ai Procedimenti Penali dolosi la Società provvederà ad assumersi l'onere di anticipare le Spese Legali e/o Peritali nel limite di € 5.000,00 per Assicurato e € 15.000,00 per Sinistro.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.

In aggiunta alle limitazioni generali si applicano le seguenti limitazioni, relative alle singole garanzie:

- 1) In relazione alla garanzia **“Assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un procedimento penale”:**

La garanzia opera a condizione che sussista il pericolo di incriminazione dell'Assicurato o che il procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di teste o persona informata dei fatti sia stato stralciato da quello in cui era imputato o indagato.

- 2) In relazione alla garanzia **“Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio)”.** La Società garantisce le spese sostenute per mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato derivanti da un Procedimento penale in cui l'Assicurato è accusato di essere responsabile di un fatto dannoso e che viene resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

Sono altresì in copertura gli onorari e/o le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni, per la stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa e per il monitoraggio della reputazione online e sulla carta stampata fino a dodici mesi successivi al Sinistro.

La presente garanzia è prestata con un sottolimito di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione. In questo caso, in parziale deroga di quanto previsto in polizza, il Sinistro insorge nel momento in cui viene resa pubblica la vertenza lesiva della reputazione dell'Assicurato.

- 3) In relazione alla garanzia **“Opposizione davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa”**

La garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00.

Nel caso in cui la legge preveda una fase, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio, per presentare ricorso o osservazioni/argomentazioni difensive, la Società garantisce anche le spese di difesa (ad esempio, per la presentazione di memorie difensive o per la richiesta di audizione) nel limite di 5.000,00 euro per Sinistro.

Con riferimento alle garanzie opzionali segnaliamo che, in aggiunta alle limitazioni generali si applicano le seguenti limitazioni:

- 4) **Tutela Legale degli immobili**

Le vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente e strumentali all'esercizio dell'attività assicurata sono garantite **con un sottolimito di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo.**

Nel caso in cui il contraente abbia acquistato l'estensione Tutela Legale Immobili, la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

Questa estensione di garanzia opera senza Retroattività.

- 5) **Tutela Legale fornitori e clienti**

nel caso di acquisto di questa estensione di garanzia, la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

In ogni caso l'aggregato annuo dei Sinistri insorti nel Periodo di Retroattività non potrà superare il 50% del massimale per Sinistro previsto in Polizza. Ai Sinistri insorti nel Periodo di Retroattività si applica uno Scoperto del 10% con minimo € 1.500,00 per Sinistro.

6) Tutela Legale recupero crediti ed insinuazione al passivo

Le prestazioni o le forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità dalla decorrenza della polizza ed i crediti devono essere documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Proc. Civile).

Il valore economico delle controversie garantite dalla presente estensione deve essere superiore ad € 3.000,00.

La presente estensione di garanzia è operante con un sotto limite di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Periodo di Assicurazione.

per questa estensione di garanzia la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, salvo il caso in cui questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

Questa estensione di garanzia opera sempre senza Retroattività.

7) Tutela Legale Lavoro

per questa estensione di garanzia la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

Questa estensione di garanzia opera senza Retroattività.

8) Tutela Legale Danno Erariale

Nei casi di archiviazione in istruttoria la Copertura Assicurativa viene prestata con un sotto limite pari ad €3.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è operante con un sotto limite di € 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per Periodo di Assicurazione.

L'Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo.

9) Tutela Legale Tributaria e Fiscale D. Lgs 472/97

La presente condizione aggiuntiva è operante con un sottolimito di € 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per Periodo di Assicurazione.

10) Tutela Legale Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di Società e/o altri Enti

La presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le Coperture Assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

11) Tutela Legale per funzioni speciali


Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).


12) Retroattività illimitata


La garanzia aggiuntiva opzionale è attivabile solamente al momento della prima stipula o in occasione dei rinnovi a scadenza della copertura.


13) Postuma quinquennale


La garanzia aggiuntiva opzionale è attivabile solamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione nei casi in cui la Società o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza.


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia</p> <p>oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce.sinistri@aig.com - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
Rimborso	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il tacito rinnovo della polizza non opererà nei casi in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'Assicurato notifichi alla Società circostanze e/o un Sinistro; 2. il fatturato consuntivo, dichiarato dall'Assicurato nel questionario assuntivo all'atto della sottoscrizione della presente polizza risulti, alla data del rinnovo, aumentato di oltre il 20% (rispetto l'ultimo documento ufficiale disponibile).
Sospensione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
Recesso per Sinistro	Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il Contraente sia la Società possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui la Società riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è la Società, l'Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente.

 A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto ai professionisti che svolgono la propria attività in forma individuale, o presso studi associati o società tra professionisti, o alle dipendenze di un datore di lavoro che intendano assicurarsi contro il rischio di dover sostenere delle spese legali e peritali, in ambiti diversi da quello medico sanitario.

 Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,60%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com.</p>

<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</p> <p>Via del Quirinale, 21 00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:</p> <p>The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu</p>

	<p>Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
--	--

<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	



LegalGuard Professionisti

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Indice	Pagina
DEFINIZIONI.....	3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	7
ART. 1 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	7
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	7
1.2 ALTRE ASSICURAZIONI	7
1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO.....	7
1.4 PREMIO.....	7
1.5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	8
1.6 MODIFICHE DI POLIZZA	8
1.7 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.....	8
1.7.1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	9
1.8 DURATA DELL'ASSICURAZIONE-TACITO RINNOVO.....	9
1.9 MASSIMALE PER SINISTRO E MASSIMALE AGGREGATO	9
1.10 ONERI FISCALI.....	10
1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE	10
ART. 2 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA.....	12
2.1 DENUNCIA DEL SINISTRO / CASO ASSICURATIVO	12
2.2 GESTIONE DEL SINISTRO/CASO ASSICURATIVO	13
2.3 SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE	13
2.4 ANTICIPO SPESE	14
2.5 CONTROVERSIE ED ARBITRATO.....	14
ART. 3 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	14
3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	15
3.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO.....	16
3.3 ASSICURATI	16
3.4 CASI ASSICURATI (GARANZIA BASE SEMPRE OPERANTE).....	16
3.5 ESCLUSIONI	18
3.6 INSORGENZA DEL SINISTRO	19
3.7 UNICITÀ DEL SINISTRO.....	19
3.8 CONTINUITÀ TEMPORALE.....	19
3.9 RETROATTIVITÀ.....	20
3.10 GARANZIA POSTUMA	20
ART.4 ESTENSIONI DI GARANZIA OPZIONALI	21
4.1 TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI	21
4.2 TUTELA LEGALE FORNITORI E CLIENTI.....	21
4.3 TUTELA LEGALE RECUPERO CREDITI ED INSINUAZIONE AL PASSIVO.....	22
4.4 TUTELA LEGALE LAVORO	23
4.5 TUTELA LEGALE DANNO ERARIALE	24
4.6 TUTELA LEGALE TRIBUTARIA E FISCALE D.LGS 472/97	24
4.7 TUTELA LEGALE CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE/SINDACO/REVISORE LEGALE/MEMBRO DI ORGANO DI VIGILANZA DI SOCIETÀ E/O ALTRI ENTI	25
4.8 TUTELA LEGALE PER FUNZIONI SPECIALI.....	25
4.9 RETROATTIVITÀ ILLIMITATA.....	26
4.10 POSTUMA QUINQUENNALE IN CASO DI MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO	26
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE.....	27

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel questionario per la valutazione del rischio che è da considerarsi parte integrante della polizza, a condizione che sia pagato il relativo premio nel termine concordato tra le parti, l'Assicuratore ed il Contraente stipulano quanto segue:

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	Il soggetto portatore del rischio a favore del quale operano le coperture assicurative previste dall'Assicurazione. Gli Assicurati sono i soggetti elencati all'art. 3.3.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Assistenza giudiziale:	Attività di difesa di un Legale nell'ambito di una controversia e/o procedimento la cui decisione è attribuita ad un giudice.
Assistenza stragiudiziale:	Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e/o per evitarlo.
Carenza:	Periodo di tempo che intercorre fra la data di validità della polizza e l'inizio dell'efficacia della Copertura Assicurativa. Nel periodo di carenza la copertura assicurativa non si intende operante.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e che si impegna a pagare il Premio.
Contravvenzione:	Il reato la cui sussistenza è punita con l'arresto e/o l'ammenda.
Copertura Assicurativa:	Le prestazioni previste dall'Assicurazione in base alla quale la Società si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato.
Delitto colposo:	Il reato punito con la reclusione e/o la multa; è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso:	Il reato punito con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa; nel delitto doloso l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Derubricazione del Reato:	Qualificazione giuridica del Reato diversa e meno grave da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Esperto in composizione della crisi:	Il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13 comma 3 del Codice della Crisi e dell'insolvenza (DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 e smi) e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
Fatti Noti:	Fatti, circostanze e situazioni reali o presunte da cui potrebbero derivare vertenze e/o procedimenti di varia natura.
Frontespizio di polizza:	È il documento nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, l'attività professionale svolta dall'Assicurato, le date di effetto e di scadenza dell'Assicurazione, il Massimale, il periodo di Retroattività ed il Premio imponibile con le relative imposte governative.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
Legale:	Professionista abilitato ad esercitare la professione forense.
Massimale per Assicurato:	La somma massima entro la quale la Società indennizzerà ogni persona assicurata coinvolta nel Sinistro
Massimale per Sinistro:	La somma massima entro la quale la Società indennizzerà l'Assicurato in relazione ad ogni Sinistro insorto nel Periodo di Assicurazione.
Massimale Aggregato	La massima esposizione della Società per il Periodo di Assicurazione, indicata alla voce Massimali del Frontespizio di Polizza, rispetto a qualunque Sinistro insorto nel Periodo di Assicurazione ed a tutte le garanzie prestate
Notizia di Reato:	Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di Reato, che consiste nell'informazione che un Reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di Reato nel Registro delle notizie di Reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.
Periodo di Assicurazione:	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nel Frontespizio di polizza.
Postuma:	Periodo temporale indicato nel Frontespizio di polizza entro il quale devono essere denunciati i Sinistri accaduti nel Periodo di Assicurazione.
Premio:	Corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle Coperture Assicurative acquistate.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Procedimento penale:	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.
Questionario per la valutazione del rischio:	Ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relativi allegati sottoposti alla Società in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente polizza o di cui la presente polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione.
Reato:	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Retroattività:	Periodo temporale indicato nel Frontespizio di polizza antecedente il Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti che hanno dato origine ad un Sinistro.
Scoperto:	La somma a carico dell'Assicurato dedotta dall'importo che la Società paga per le spese di Sinistri liquidati a termini di polizza.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):	Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro/Caso assicurativo:	Il verificarsi del fatto dannoso relativo a violazioni di legge o contrattuali - cioè la controversia e/o procedimenti di vario tipo - per il quale sono prestate le Coperture Assicurative.
Società/Assicuratore/Compagnia:	AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Spese legali:	Onorari e diritti del patrocinatore così come stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, oltre al rimborso spese forfettario eventualmente previsto dalla legge vigente.
Spese liquidate:	Spese spettanti al Legale definite dal giudice in sede di giudizio.
Spese di domiciliazione:	Spese del Legale che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza:	Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



- Spese di giustizia:** Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
- Spese peritali:** Somme spettanti ai consulenti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio), dal mediatore o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
- Transazione:** Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
- Tutela Legale:** L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
- Gestione Sinistri:** L'impresa che si occupa della gestione dei Sinistri di cui alla presente Polizza, in nome e per conto della Società alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro ed a cui debbono essere comunicate le richieste di Indennizzo:
- IGS S.r.l.
Via Ligabue, 2
04100 Latina Italia
P.IVA 0194371059

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza:

Ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto).

Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che è da considerarsi parte integrante della polizza, l'Assicuratore ed il Contraente concordano quanto segue:

Art. 1 - Disposizioni che regolano il contratto in generale

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato riguardanti circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Nel prestare le Coperture Assicurative prevista dalla presente polizza la Società si è basata su quanto contenuto nel Questionario per la valutazione del rischio che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente polizza.

Nessuna affermazione contenuta nel Questionario per la valutazione del rischio fatta da un Assicurato o la conoscenza da parte di un Assicurato potrà essere attribuita ad un altro Assicurato al fine di determinare o meno l'operatività della presente polizza.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). **Nel caso il Contraente/Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG EUROPE S.A., la massima esposizione per la Società sarà quella relativa alla polizza con il massimale più elevato. La Società, pertanto, non considererà il cumulo di massimali delle polizze vigenti alla stessa data.**

1.3 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, il quale dovrà avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza. Se il Contraente/Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, **ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.** I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

1.4 Premio

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Il Premio è unico e viene pagato per intero al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e al rinnovo della stessa. Il Premio può essere pagato con qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.

1.5 Aggravamento e Diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio , mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi il prima possibile e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla data effettiva dell'avvenuto aggravamento a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

PEC: insurance@aigeurope.postecert.it

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, comunicata per iscritto secondo le modalità ed i termini suindicati, la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) con rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 Modifiche di polizza

La presente polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. **Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente polizza.**

1.7 Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre ai casi previsti dalla legge l'Assicurazione cessa dalla data di efficacia del provvedimento:

- **di inabilitazione o interdizione dell'Assicurato, anche se relativa al solo esercizio della professione;**
- **di sospensione, radiazione o cancellazione dell'Assicurato dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza;**
- **di accertamento dell'esercizio abusivo della professione dell'Assicurato;**
- **di avvio di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza quali:** procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale) o altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i. (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato minore, concordato in continuità aziendale, accordo o piano di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, procedure da sovraindebitamento, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza qualora il Contraente sia una persona giuridica, composizione negoziata della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, piano attestato di risanamento etc.), ovvero altre eventuali procedure o strumenti legati alla riforma del diritto fallimentare previsti da normative aventi finalità e/o effetti analoghi a quelli che precedono.

L'Assicurazione cessa altresì per ciascun singolo Assicurato in caso di decesso dell'Assicurato. In caso di decesso il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza in caso di decesso di tutti gli Assicurati.

La sede legale o la residenza del Contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di trasferimento della sede legale o della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di trasferimento.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



In caso di mancata o tardiva comunicazione del trasferimento della sede legale o della residenza, la Società si riserva di chiedere al Contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, la Società rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

1.7.1 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia il Contraente sia la Società possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata da indirizzare a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

PEC: insurance@aigeurope.postecert.it

Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui la Società riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è la Società, l'Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente. In caso di recesso per sinistro la Compagnia sarà tenuta a rimborsare, entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

1.8 Durata dell'Assicurazione-Tacito rinnovo

L'Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel Frontespizio di polizza.

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata (o altro mezzo equipollente) entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza indicata nel Frontespizio di polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un anno e così di anno in anno.

Il tacito rinnovo della polizza non opererà nei casi in cui:

- **l'Assicurato notifici alla Società circostanze e/o un Sinistro;**
- **il fatturato consuntivo, dichiarato dall'Assicurato nel questionario assuntivo all'atto della sottoscrizione della presente polizza risulti, alla data del rinnovo, aumentato di oltre il 20% (rispetto l'ultimo documento ufficiale disponibile).**

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Società inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base della quale verranno valutati i termini dell'eventuale rinnovo.

1.9 Massimale per Sinistro e massimale aggregato

Le Coperture Assicurative sono prestate fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro in base a quanto stabilito e previsto in polizza. Tutti i sottolimiti eventualmente previsti sono sempre considerati compresi nel Massimale per Sinistro. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il Massimale per Sinistro in base a quanto stabilito dalla polizza.

In ogni caso il massimo esborso per la Società con riferimento a tutte le garanzie ed a tutti i Sinistri insorti nel Periodo di Assicurazione non potrà superare la somma indicata quale Massimale aggregato alla voce massimali del Frontespizio di polizza.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana alla quale si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Per le eventuali vertenze inerenti alla presente Polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

1.12 Clausola Broker

Al Broker indicato nel Frontespizio di polizza è stata affidata dal Contraente/Assicurato la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs 209/2005 e s.m.i..

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal suddetto Broker.

Ai sensi della legislazione vigente l'intermediario è autorizzato a incassare i Premi, o le rate del Premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del Premio eseguito in buona fede dal Contraente/Assicurato all'intermediario si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

1.13 Sanzioni internazionali - Clausola OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

1.14 Ambito territoriale

Le Coperture Assicurative operano per i Casi Assicurati previsti dall'art. 3.4 e dalle estensioni di garanzia opzionali (queste ultime valide solo se espressamente indicate sul Frontespizio di polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo Premio) la cui competenza giurisdizionale è prevista negli uffici giudiziari dei seguenti Paesi:

- a) Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di danni extracontrattuali, nelle controversie civili di natura contrattuale e nei procedimenti penali;
- b) Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano nelle altre ipotesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art 1.13 Sanzioni Internazionali – Clausola Ofac

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

1.15 Divieto di cessione del contratto

La polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

1.16 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- I reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Da ultimo, se il reclamo è sporto nell'interesse di una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali, se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances (CAA)*, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissaria aux Assurances,
11 rue Robert Stumper,
L-2257 Grand-Duché de Luxembourg
Tel: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:
<http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

Art. 2 - Disposizioni che regolano la prestazione della garanzia

2.1 Denuncia del Sinistro / Caso Assicurativo

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della Copertura Assicurativa, deve denunciare tempestivamente il Sinistro/Caso Assicurativo, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, informando l'Ufficio Sinistri.

La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire all'Ufficio Sinistri notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato medesimo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Società, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

2.2 Gestione del Sinistro/Caso Assicurativo

Ricevuta la denuncia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, il fornitore incaricato dalla Società per la gestione dei sinistri, IGS Srl, esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzarne il componimento amichevole.

La Società si riserva di demandare a Legali di propria scelta la gestione della fase stragiudiziale della vertenza, compreso l'esperimento delle procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio Mediazione civile, Negoziazione assistita o Conciliazione paritetica.

Ove il tentativo di bonaria definizione non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e, in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale, amministrativa o civile in caso di azione promossa da terzi, la pratica viene trasmessa al Legale designato ai sensi del successivo art. 2.3 (Scelta del Legale) per la fase giudiziale.

L'Assicurato comunica alla Società le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione in giudizio al fine di valutare le possibilità di successo.

La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di Spese Legali (diritti ed onorari, oltre alle spese forfettarie) sono di pertinenza del Legale.

La Società, fermi restando i limiti del Massimale, corrisponderà una somma integrativa in favore di quest'ultimo (per la fase stragiudiziale e per l'eventuale successiva fase giudiziale) laddove le Spese Legali richieste all'Assicurato dovessero essere superiori alle spese liquidate (ossia a quanto liquidato a titolo di Spese Legali dal giudice), solo e nella misura in cui tali Spese Legali non eccedano il compenso dei parametri forensi applicabili al caso.

Nel caso in cui la Società ritenga che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivide il parere della Società può, in alternativa all'arbitrato, procedere per proprio conto. In caso di vittoria con sentenza passata in giudicato, può chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.

Alla definizione della controversia e/o del procedimento, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sempre che non siano recuperabili dalla controparte.

2.3 Scelta del Legale per la fase giudiziale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro l'Assicurato può comunicare il nominativo di un Legale a cui affidare la tutela dei propri interessi qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Legale senza alcun limite territoriale purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Resta ferma il diritto dell'Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le Spese Legali nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato del Legale secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora l'Assicurato nomini un Legale non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, la Società riconosce al Legale le indennità di trasferta necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate Spese Legali avviene previo accordo e successiva ratifica della Società.

Vengono altresì garantite le Spese di domiciliazione per un Legale cd. domiciliatario, nel limite massimo di € 5.000,00 per Sinistro. Sono in ogni caso escluse le Spese di domiciliazione che rappresentano una duplicazione di voci perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Legale.

Se per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Legale per incaricarlo un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Legale. Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Legale.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di consulenti, tecnici e periti in genere il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dalla Società.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti, tecnici e periti in genere.

2.4 Anticipo spese

Limitatamente ai Procedimenti Penali dolosi la Società provvederà ad assumersi l'onere di anticipare le Spese Legali e/o Peritali nel limite di € 5.000,00 per Assicurato e € 15.000,00 per Sinistro. L'Assicurato si impegna a restituire alla Società le somme ricevute come anticipo o fondo spese nel corso del Sinistro, qualora la Sentenza Definitiva abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto di Assicurazione.

2.5 Controversie ed Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e la Società/l'Ufficio Sinistri sulla possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Le spese arbitrali rimarranno a carico della Società quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i come condizione di procedibilità della stessa.

Se l'Assicurato non condivide il parere della Società, in alternativa all'arbitrato, può procedere per proprio conto ed in caso di esito favorevole con sentenza inappellabile, ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.

Art. 3 - Disposizioni che regolano l'assicurazione tutela legale

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Per i casi indicati al successivo Art. 3.4 "Casi Assicurati" e nelle estensioni di garanzia opzionali (**queste ultime valide solo se espressamente indicate sul Frontespizio di polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo Premio**), la Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del Massimale previsto dalla polizza, le spese per l'Assistenza Stragiudiziale e Giudiziale per far valere i diritti dell'Assicurato/i **in relazione alle violazioni di legge e contrattuali commesse nell'esercizio dell'attività professionale** dichiarata in polizza.

Tali spese sono:

- quelle relative all'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro - Caso Assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, **se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici**;
- spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso delle attività finalizzata alla Mediazione di cui al D.Lgs 28/2010 e s.m.i. **nel limite di € 2.500,00 per Sinistro**;
- quelle di periti in genere necessarie per valutare in via preventiva le possibilità di far valere con successo le pretese dell'Assicurato;
- quelle di un perito nominato dall'Autorità adita **entro i limiti dalla stessa stabilita** e del consulente tecnico di parte scelto dall'Assicurato **previo consenso scritto della Società**;
- quelle per le indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti, **a condizione che vi sia l'espressa autorizzazione scritta della Società**;
- le spese per l'assistenza di un interprete a favore di un Assicurato in relazione a procedimenti che si debbano svolgere al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, in ogni caso **entro il limite massimo di 10 ore lavorative dell'interprete per Sinistro**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di **Euro 5.000,00 per Sinistro**;
- quelle processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- quelle relative al contributo unificato se poste a carico dell'Assicurato;
- le eventuali spese del legale di controparte in caso di Transazione autorizzata dalla Società – Ufficio Sinistri - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- quelle processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui la controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- quelle attinenti all'esecuzione forzata **nel limite di € 5.000,00 per Sinistro**, comprese le spese per gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento.

È garantito l'intervento di un solo Legale e di un solo consulente di parte scelto ai sensi dell'Art. 2.3 (Scelta del Legale per la fase giudiziale). Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Legale iscritto in appositi albi speciali, la Società riconoscerà altresì le Spese Legali aggiuntive relative all'assistenza di tale professionista **nel limite del Massimale previsto in polizza.**

La Società potrà autorizzare la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella per cui è incaricato il primo e purché la richiesta sia supportata da specifiche ed argomentate ragioni difensive. Le Spese Peritali per il secondo consulente tecnico di parte sono garantite nel limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

3.2 Delimitazioni dell'oggetto

La Società non si assume inoltre il pagamento di:

1. multe, ammende e sanzioni in genere;
2. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose;
3. spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
4. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
5. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
6. spese per Procedimenti penali promossi dall'Assicurato, salvo che tali spese siano previste ai fini di quanto previsto al punto dall'Art. 3.4, punto (4) (Spese per il ripristino della reputazione);
7. ogni duplicazione di onorari nel caso sia necessaria la domiciliazione o nel caso di avvicendamento di Legali;
8. spese, anche preventivate, ma non concordate con la Società;
9. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati dalla Società;
10. spese del Legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
11. spese dovute al Legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
12. patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
13. gli oneri fiscali in genere, salvo il contributo unificato e l'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.

3.3 Assicurati

L'Assicurazione è prestata a favore del:

- **Libero professionista:** le Coperture Assicurative operano a favore del Contraente medesimo e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:
i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività professionale.
- **Studio associato o società tra professionisti:** le Coperture Assicurative operano a favore del Contraente medesimo, del legale rappresentante e degli amministratori dello studio professionale; i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale; i liberi professionisti che prestano la loro attività in favore del Contraente.
- **Dipendente privato:** le Coperture Assicurative operano esclusivamente a favore del Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale.

Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le Coperture Assicurative vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

3.4 Casi Assicurati (Garanzia base sempre operante)

Le spese di cui all'art. 3.1 (Oggetto dell'Assicurazione) sono garantite solo ed esclusivamente laddove siano relative ai casi di seguito descritti:

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



- (1) Difesa in Procedimenti penali per Delitti Colposi e Contravvenzioni commessi dall'Assicurato. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di reato. Sono compresi i Procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia tributaria, fiscale ed amministrativa.
L'Assicurazione è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.), oblazione, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- (2) Difesa in Procedimenti penali per Delitti Dolosi comprese le violazioni in materia tributaria, fiscale ed amministrativa. L'Assicurazione è operante purché l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della Notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono, altresì garantiti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.) nonché i casi di estinzione del reato per prescrizione **nel limite del 50% del Massimale per Sinistro**, amnistia o indulto. **Sono esclusi i rimanenti casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.** Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da quelle elencate sopra, in presenza delle quali è prestata garanzia, **l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le spese che la Società ha eventualmente anticipato. La garanzia opera a parziale deroga del successivo Art. 3.5, punto (2).**
- (3) Assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un Procedimento penale. **La garanzia opera a condizione che sussista il pericolo di incriminazione dell'Assicurato o che il Procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di teste o persona informata dei fatti sia stato stralciato da quello in cui era imputato o indagato.**
- (4) **Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio).** La Società garantisce le spese sostenute per mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato derivanti da un Procedimento penale in cui l'Assicurato è accusato di essere responsabile di un fatto dannoso e che viene resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
Sono altresì in copertura gli onorari e/o le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni, per la stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa e per il monitoraggio della reputazione online e sulla carta stampata **fino a dodici mesi successivi al Sinistro.**
La presente garanzia è prestata con un sottolimito di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione. A parziale deroga dell'art. 3.6 (Insorgenza del Sinistro), il Sinistro insorge nel momento in cui viene resa pubblica la vertenza lesiva della reputazione dell'Assicurato.
- (5) Opposizione davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, **la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00.**

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30 e successive integrazioni e modifiche;

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 34/2020 in materia di superbonus 110%.

Nel caso in cui la legge preveda una fase, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio, per presentare ricorso o osservazioni/argomentazioni difensive, la Società garantisce anche le spese di difesa (ad esempio, per la presentazione di memorie difensive o per la richiesta di audizione) nel limite di 5.000,00 euro per Sinistro.

Rimane, in ogni caso, esclusa l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non, che siano derivanti da violazioni di natura fiscale, tributaria, contributiva, assistenziale, previdenziale e/o in materia di circolazione stradale.

- (6) **Difesa nei procedimenti disciplinari.** Sono garantite le spese per l'impugnazione di provvedimenti disciplinari emessi dall'ordine professionale o dall'organismo di controllo della professione nei confronti dell'Assicurato. La Copertura Assicurativa vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

3.5 Esclusioni

L'Assicurazione non è operante in caso di procedimenti e/o controversie:

1. **derivanti da qualsiasi attività diversa da quella dichiarata nel Frontespizio di Polizza;**
2. **derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nei punti 1 e 2 dell'Art. 3.4.**
3. **derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;**
4. **riguardanti diritti d'autore, di brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto della concorrenza (cartelli, concorrenza sleale, abuso di posizione dominante);**
5. **riguardanti attività svolte in ambito medico e/o sanitario;**
6. **derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione, sindaco, revisore legale, membro di organo di vigilanza di società e/o Enti, di Esperto in composizione della crisi o derivanti dall'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia Tutela Legale Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di Società e/o altri Enti, e/o dall'estensione di garanzia Tutela Legale funzioni speciali, se sottoscritte dal Contraente;**
7. **relative a rapporti tra soci, amministratori, associati o fra società/studio professionale e amministratori;**
8. **relative ad operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;**
9. **derivanti da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;**
10. **derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
11. **di diritto amministrativo, tributario e fiscale, o attinenti all'applicazione di norme in materia contributiva, assistenziale e previdenziale, salvo quanto previsto dall'art. 3.4 (garanzia base) o nelle singole estensioni di garanzia, se sottoscritte dal Contraente;**
12. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale che sarebbero state a carico dell'Assicurato a prescindere dall'obbligo assunto;**

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

13. derivanti da vertenze sindacali, di lavoro e/o con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia Tutela Legale Lavoro, se sottoscritta dal Contraente;
14. per fatti non accidentali che abbiano causato danni all'ambiente, salvo quanto previsto dall'art. 3.4, punto (5);
15. con la Società, salvo quanto previsto dalla estensione di garanzia Tutela Legale fornitori e clienti punto 4) se sottoscritta dal Contraente;
16. in materia di recupero dei crediti, salvo quanto previsto dalla estensione di garanzia Tutela Legale recupero crediti ed insinuazione al passivo se sottoscritta dal Contraente;
17. che riguardano operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o altro titolo autorizzativo, salvo quanto previsto dalla estensione di garanzia Tutela Legale degli Immobili se sottoscritta dal Contraente;
18. che riguardano la compravendita, la permuta, la costruzione o la locazione di immobili o che riguardano contratti di leasing immobiliare;
19. con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
20. con un valore di lite inferiore ad € 500,00;
21. derivanti da Fatti Noti all'Assicurato al momento della stipula della presente assicurazione;
22. derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo di social media.

3.6 Insorgenza del Sinistro

Il Sinistro insorge nel momento in cui l'Assicurato riceve per la prima volta:

- 1) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di un procedimento giudiziario a suo carico;
- 2) una comunicazione scritta proveniente direttamente da terzi o dai legali incaricati da terzi, nella quale viene sostenuta una sua qualsivoglia responsabilità sia civile, che penale, che amministrativa.

Le Coperture Assicurative sono prestate per i Sinistri denunciati, durante il periodo di Periodo di Assicurazione o di Postuma, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di Retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza.

Ai fini della valutazione della operatività della polizza, in caso di Sinistro relativo a più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'Assicurato.

L'Assicurazione non opera per fatti/atti ed omissioni, antecedenti la data di effetto del Periodo di Assicurazione, che fossero già noti all'Assicurato al momento della stipula del presente contratto.

L'Assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato e contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che forma parte integrante della presente polizza.

3.7 Unicità del Sinistro

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in polizza;
- procedimenti a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi il relativo massimale per Sinistro/Caso Assicurativo resta unico e viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti in parti uguali.

3.8 Continuità Temporale

La Copertura Assicurativa si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di precedenti Polizze di Tutela Legale sottoscritte dal Contraente anche con altri assicuratori e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



la cessazione del contratto presso il/i precedente/i assicuratore/i, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- a) **la presente Polizza deve avere continuità temporale con la/e Polizza/e del/i precedente/i assicuratore/i. Tale continuità si intende operante se tra la data di scadenza dell'ultima polizza sottoscritta e la data di decorrenza della presente polizza non siano trascorsi più di 30 giorni.**
- b) **l'Assicurato deve aver tempestivamente denunciato il Sinistro ai precedenti assicuratori e questi devono avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;**
- c) **l'evento deve essere denunciato durante il Periodo Assicurativo in corso o nel periodo di Postuma. L'Assicuratore avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle garanzie previste sia dalla Polizza del precedente assicuratore che in quelle della presente Polizza.**

L'Assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazioni intercorsi con il precedente assicuratore. In caso di Sinistro, pertanto, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione intercorsa con il precedente assicuratore.

3.9 Retroattività

L'Assicurazione è operante per i fatti/atti ed omissioni posti in essere nel periodo di Retroattività, purché la conoscenza dell'evento che ha o potrebbe comportare responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Nel periodo di Retroattività l'Assicurazione opererà, nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di Assicurazione stipulati in precedenza.

Se a favore dell'Assicurato opera un'altra assicurazione di Tutela Legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta.

Se le condizioni di assicurazione del contratto sottoscritto con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

3.10 Garanzia Postuma

La polizza prevede un periodo di Postuma di 2 (due) anni operante per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, successivamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, a condizione che i Sinistri siano afferenti a fatti e violazioni posti in essere durante il Periodo di Assicurazione comprensivo del periodo di Retroattività come previsto nel Frontespizio di polizza.

Per i Sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di garanzia Postuma, il limite di Indennizzo per l'intero periodo (periodo di assicurazione e Postuma), indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il massimale per Sinistro indicato nel Frontespizio di Polizza.

Resta inteso che in presenza di altra polizza a copertura del medesimo rischio la garanzia Postuma opera a esaurimento del massimale della polizza successivamente sottoscritta.

Se le condizioni di assicurazione del contratto sottoscritto con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la Postuma opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

Il Contraente ha la facoltà di acquistare una Postuma quinquennale; si vedano le estensioni di garanzia opzionali di seguito.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art.4 - Estensioni di garanzia opzionali

(le garanzie opzionali si aggiungono alla garanzia base di cui all'art 3.4 – “Casi Assicurati” e sono valide solo se espressamente indicate sul Frontespizio di polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

4.1 Tutela Legale degli immobili (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

La Copertura Assicurativa vale per:

1. Controversie di diritto civile riguardanti la proprietà e altri diritti reali degli immobili ove viene svolta l'attività professionale indicata nel Frontespizio di polizza.
2. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili ove viene svolta l'attività professionale indicata nel Frontespizio di polizza. **Sono escluse le controversie tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
3. Vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente e strumentali all'esercizio dell'attività assicurata. **La presente Copertura Assicurativa opera con un sottolimito di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo.**

Le garanzie operano per l'immobile indicato nel Frontespizio di polizza, quale sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività professionale, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

A parziale deroga dell'art 3.6 (Insorgenza del Sinistro), per questa estensione di garanzia la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

Questa estensione di garanzia opera senza Retroattività.

4.2 Tutela Legale fornitori e clienti (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

La Copertura Assicurativa vale per:

1. sostenere l'azione dell'Assicurato diretta al recupero di danni subiti per fatti illeciti di terzi. Sono garantite le spese per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali a persone e/o a cose, subiti in virtù di fatti illeciti di terzi nel corso dello svolgimento dell'attività professionale descritta nel Frontespizio di Polizza. È garantita anche la costituzione di parte civile in sede penale.
2. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi (compresi quelli relativi all'ambito web) per inadempienze proprie o di controparte.
3. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
4. Difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o da clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato.

La presente Copertura Assicurativa opera **a primo rischio** per le spese di resistenza e soccombenza nel caso in cui non esista un'Assicurazione di responsabilità civile oppure laddove l'Assicurazione di responsabilità civile, valida ed in regola con il pagamento dei premi, non sia operante:

- i. per effetto di un'esclusione;
- ii. perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia;
- iii. perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati;

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- iv. in caso di mancata risposta dell'assicuratore della responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso dichiararsi che la responsabilità dell'Assicurato non sia impegnata. In questi casi l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile è garantito **nel limite del 15% del Massimale per Sinistro previsto in polizza.**

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del C.C. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente relativa all'attività professionale dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui:

- **l'Assicurazione di responsabilità civile copra il danno, ma non le Spese Legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **il Sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

Nel caso di inattività dell'assicuratore di responsabilità civile la presente Copertura Assicurativa garantisce anche le Spese Legali necessarie per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile.

La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui l'assicuratore di responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del Sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all'Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria

A parziale deroga dell'art 3.6 (Insorgenza del Sinistro), per i casi assicurati ai punti 1, 2 e 3 di questa estensione di garanzia, la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

La Retroattività è prestata solo per la Copertura Assicurativa prevista al punto 4.

In ogni caso l'aggregato annuo dei Sinistri insorti nel Periodo di Retroattività non potrà superare il 50% del Massimale per Sinistro previsto in Polizza. Ai Sinistri insorti nel Periodo di Retroattività si applica uno Scoperto del 10% con minimo € 1.500,00 per Sinistro.

4.3 Tutela Legale recupero crediti ed insinuazione al passivo (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

La Copertura Assicurativa è operante per la tutela dei diritti del Contraente, nell'ambito dell'attività assicurata, qualora debba sostenere vertenze di recupero crediti a seguito di controversie contrattuali con clienti.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Le prestazioni o le forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità dalla decorrenza della polizza ed i crediti devono essere documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Proc. Civile).

La Società, accertata la regolarità della denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, esperirà in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale (compreso il tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.). Laddove ciò non riesca e sempreché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito, anche parziale, la controversia verrà affidata al Legale nominato dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 2.3 delle Condizioni di Polizza.

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.).

In questi casi l'intervento della Società, avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, sarà limitato alla stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Il valore economico delle controversie garantite dalla presente estensione deve essere superiore ad € 3.000,00 euro.

La presente condizione aggiuntiva è operante con un sottolimito di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Periodo di Assicurazione.

A parziale deroga dell'art 3.6 (Insorgenza del Sinistro), per questa estensione di garanzia la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, salvo il caso in cui questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

Questa estensione di garanzia opera senza Retroattività.

4.4 Tutela Legale Lavoro (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

La Copertura Assicurativa viene prestata solo a favore del Contraente per:

1. la tutela dei diritti del Contraente qualora debba affrontare vertenze individuali di lavoro subordinato; **se la controversia di lavoro riguarda il riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.**
2. affrontare le controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

A parziale deroga dell'art 3.6 (Insorgenza del Sinistro), per questa estensione di garanzia la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

Questa estensione di garanzia opera senza Retroattività.

4.5 Tutela Legale Danno Erariale (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

A parziale deroga a quanto previsto nel punto 11 dell'art. 3.5 (Esclusioni), sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno, **se non è obbligato un soggetto terzo al pagamento di tali spese.**

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nei casi di archiviazione in istruttoria la Copertura Assicurativa viene prestata con un sottolimito pari ad €3.000,00 per Sinistro.

In caso di vertenze avanti la Corte dei Conti concluse con assoluzione dell'Assicurato la Società provvede al rimborso delle spese legali nella misura liquidata dal giudice. Nel caso di mancata liquidazione delle spese o di compensazione delle stesse la Società prenderà a carico le spese integralmente.

La presente condizione aggiuntiva è operante con un sottolimito di € 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per Periodo di Assicurazione.

L'Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo.

4.6 Tutela Legale Tributaria e Fiscale D.Lgs 472/97 (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

A parziale deroga quanto previsto nel punto 11 dell'art. 3.5 (Esclusioni), la Copertura Assicurativa opera qualora l'Assicurato necessiti di assistenza tecnica da parte di un avvocato abilitato (come previsto dall'art. 12 Dlgs n. 546/1992 s.m.i. codice del processo tributario), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Sono incluse le spese vive (altresì dette anticipazioni esenti ex art. 15/3 D.P.R. 633/72) che siano documentate e sostenute dall'Assicurato per i procedimenti di natura tributaria, nonché le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti stragiudiziali avviati a seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.

Le spese sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate solo in caso di totale accoglimento del ricorso e solo nel momento in cui la sentenza sia passata in giudicato.

A parziale deroga dell'art 3.6 (Insorgenza del Sinistro), per questa estensione di garanzia la data di avvenimento del Sinistro è quella del primo evento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La Copertura Assicurativa viene prestata trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza salvo questa polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale per la copertura dei medesimi rischi.

La presente condizione aggiuntiva opera senza Retroattività con un sottolimito di € 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per Periodo di Assicurazione.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

4.7 Tutela Legale Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di Società e/o altri Enti (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

A parziale deroga di quanto previsto al punto 6 dell'art. 3.5 (Esclusioni), sono garantite le spese per la difesa dell'Assicurato qualora sia imputato in procedimenti penali derivanti dall'espletamento delle funzioni di **Consigliere d'Amministrazione/Sindaco/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza di società** in società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria, Enti sia pubblici che privati, e Fondazioni. La garanzia comprende altresì la difesa per le opposizioni davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa come disciplinato dal precedente art. 3.4, punto (5).

La presente estensione di garanzia è altresì operante per le vertenze relative alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis C.C.

La presente Copertura Assicurativa non opera in caso di vertenze relative ad attività/funzioni svolte:

(1) per società che, alla data di decorrenza della polizza, si trovino:

(i) in una qualsiasi situazione di crisi o di insolvenza;

(ii) sia stata richiesta l'ammissione ad una procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale) o altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i. (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato minore, concordato in continuità aziendale, accordo o piano di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, procedure da sovraindebitamento, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, composizione negoziata della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, piano attestato di risanamento etc.), ovvero altre eventuali procedure o strumenti legati alla riforma del diritto fallimentare previsti da normative aventi finalità e/o effetti analoghi a quelli che precedono;

(2) presso società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati;

(3) presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società sportive.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le Coperture Assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

4.8 Tutela Legale per funzioni speciali (Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base)

A parziale deroga a quanto previsto al punto 6 dell'art. 3.5 (Esclusioni), sono garantite le spese per la difesa dell'Assicurato qualora sia imputato in procedimenti penali derivanti dall'espletamento di funzioni di carattere pubblico e/o di nomina giudiziale, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- curatore o commissario giudiziale nelle procedure di liquidazione giudiziale;
- commissario giudiziale nell'ambito di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza o di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, nelle procedure di concordato preventivo e/o di concordato in continuità aziendale e/o di amministrazione controllata;
- liquidatore giudiziale nominato all'esito dell'omologazione del concordato semplificato o all'esito del concordato preventivo;
- commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione controllata;
- professionista nominato nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo dell'OCC, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in società commerciali affidatogli dai soci;

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Si intendono in copertura anche le seguenti funzioni:

- Esperto in composizione della crisi
- arbitro rituale e/o irrituale;
- DPO (Data Privacy Officer).

La garanzia comprende altresì la difesa per le opposizioni davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa come disciplinato dal precedente art. 3.4, punto (5).

La presente Copertura Assicurativa non opera in caso di Procedimenti penali relative ad attività/funzioni svolte:

- (1) presso società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati;
- (2) presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società sportive.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

4.9 Retroattività illimitata

Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base

(valida ed operante solo se indicata sul Frontespizio di Polizza e pagato il relativo premio aggiuntivo).

A parziale deroga del primo comma dell'art. 3.9 (Retroattività) la garanzia si intende illimitata. La garanzia aggiuntiva opzionale è attivabile solamente al momento della prima stipula o in occasione dei rinnovi a scadenza della copertura.

4.10 Postuma quinquennale in caso di mancato rinnovo del contratto

Garanzia aggiuntiva opzionale NON INCLUSA nel premio della Garanzia Base

(valida ed operante solo se pagato il relativo premio)

A parziale deroga dell'Art. 3.10, nel caso in cui alla scadenza del Periodo di Assicurazione la Società o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente potrà acquistare un periodo supplementare di Postuma di ulteriori 3 (tre) anni, pagando un premio del 85% dell'ultima annualità pagata.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:

- i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica;
- ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica;
- iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o
- iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI.

LegalGuard Professionisti_v.10.23

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225